

Kanton Tessin

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen**

Band (Jahr): **18/1932 (1932)**

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-33716>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

XIX. Kanton Aargau.

Mittelschulen und Berufsschulen.

Reglement für den schul- und sportärztlichen Dienst an der aargauischen Kantonsschule. (Vom 17. April 1931.)

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1931.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

I. Decreto esecutivo circa gli ispettori e i circondari scolastici. (Del 23 giugno 1931.)

2. Mittelschulen und Berufsschulen.

2. Regolamento circa le gite scolastiche d'istruzione. (Del 3 dicembre 1931.)

3. Lehrerschaft aller Stufen.

3. Decreto legislativo in modificaione degli art. 8 e 13 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei funzionari scolastici. (Dell' 8 gennaio 1931.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — L'art. 8 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali è modificato come segue:

- a) Gli insegnanti di disegno delle scuole tecniche e ginnasiali: i docenti di cultura e di disegno delle scuole professionali, dei corsi speciali annuali di disegno, e dei corsi annuali per apprendisti, sono iscritti nella III. classe.
- b) Le maestre di cultura e di disegno dei Corsi annuali per apprendisti sono iscritte nella classe IV.

Art. 2. — All'art. 13 della suddetta legge è aggiunto il seguente paragrafo:

§. Gli insegnanti e le maestre di cultura delle scuole di disegno, dei Corsi speciali annuali di disegno e dei corsi annuali per apprendisti sono tenuti a dare fino a 28 ore settimanali di

lezione: gli insegnanti e le maestre di disegno delle scuole e dei corsi suddetti sono invece obbligati ad una prestazione massima di ore 32 settimanali.

Art. 3. — Queste disposizioni, riservato l'esito dell'eventuale esercizio del diritto di referendum, entreranno in vigore con la loro pubblicazione sul Bollettino delle leggi ed atti esecutivi ed avranno effetto retroattivo al primo gennaio 1931.

4. Verschiedenes.

4. Decreto legislativo circa riparto del sussidio federale di fr. 60,000.— per la difesa della cultura e della lingua italiana nel Ticino. (Del 3 novembre 1931.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visto il decreto federale 24 maggio 1931 che istituisce un sussidio annuo di fr. 60,000.— in favore del Cantone Ticino per la difesa della sua cultura e della sua lingua,

Decreta:

Art. 1. — Il sussidio previsto dal decreto federale surriferito per gli anni 1931—1932 sarà ripartito come segue:

a) Una somma annua di fr. 10,000.— sarà destinata a borse di studio per studenti ticinesi od attinenti di altri Cantoni, ma di lingua materna italiana e nati nel Ticino, che vogliono dedicarsi agli studi universitari, per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e secondarie.

§. Un regolamento determinerà il numero delle borse, la somma di ciascuna, il modo ed i criteri dell'aggiudicazione.

b) Una somma di fr. 20,000.— sarà destinata alla scuola ticinese di cultura italiana ed ai corsi estivi che essa organizzerà per maestri ticinesi attinenti di altri Cantoni in attività di servizio nelle scuole del Ticino.

§. Un decreto legislativo ed un regolamento determineranno gli scopi ed il funzionamento della scuola.

c) Una somma annua di fr. 20,000.— sarà destinata all'ingrandimento ed alla migliore dotazione finanziaria della Biblioteca Cantonale.

d) Una somma annua di fr. 10,000.— sarà destinata alla pubblicazione di una Antologia di scrittori svizzeri di lingua italiana e di una crestomazia periodica.

§. Il Consiglio di Stato è competente a decidere su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 2. — Gli eventuali residui per crediti rimasti inutilizzabili alla fine di ogni anno saranno raccolti in un fondo comune e destinati ad uno degli scopi suddetti, ovvero, previo consenso del

Consiglio federale, a scopi che entrino nel concetto di difesa della cultura e della lingua.

§. Le destinazioni di carattere transitorio sono di competenza del Consiglio di Stato il quale decide su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 3. — Ogni anno il Dipartimento della Pubblica Educazione riferirà, nel suo rendiconto, circa l'applicazione che sarà fatta del presente decreto, ed il Consiglio di Stato ne riferirà al Consiglio federale.

Art. 4. — Il presente decreto diventa immediatamente esecutivo, sotto la riserva dell'approvazione del Consiglio federale.

XXII. Kanton Waadt.

1. Primarschulen.

I. Règlement pour les écoles primaires. (Du 28 mars 1931.)

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud,

Vu l'article 156 de la loi du 19 février 1930 sur l'instruction publique primaire;

Sur proposition du Département de l'instruction publique et des cultes;

arrête:

le règlement ci-après pour les écoles primaires:

CHAPITRE PREMIER.

(Loi, art. 1 à 3.)

Dispositions générales.

Article premier. Les enfants en âge de scolarité sont soumis, en règle générale, aux obligations scolaires imposées dans la commune où ils ont leur domicile.

Le domicile des père et mère ou le siège de l'autorité tutélaire est considéré comme le domicile légal des enfants en âge de scolarité (art. 25 du Code civil suisse).

Art. 2. L'enfant qui séjourne hors de son domicile légal, mais à l'intérieur du canton, est soumis, en règle générale, aux obligations scolaires imposées dans la commune où il séjourne.

Art. 3. L'enfant qui séjourne hors du canton doit recevoir une instruction au moins égale à celle qui lui serait donnée à son domicile légal.

Remarque. — Dans le présent règlement, le mot Département employé seul désigne le Département de l'instruction publique et des cultes, et le mot instituteur employé seul indique aussi l'institutrice, sauf distinction expresse.

Les mots la loi indiquent la loi du 19 février 1930.